

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **PERRINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 1968

Autorizzazione al Ministero della sanità a concedere — nei limiti di spesa previsti dall'articolo 12 della legge 6 agosto 1966, n. 625, recante provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili — contributi e sussidi per favorire la costruzione, l'adattamento, l'impianto ed il miglioramento di attrezzature di centri di riabilitazione per motulesi e neurolesi

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 6 agosto 1966, n. 625, recante provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili, il Ministero della sanità è stato autorizzato a provvedere all'assistenza sanitaria specifica diretta al recupero funzionale dei mutilati e invalidi civili appartenenti alle categorie dei motulesi e neurolesi che versino in stato di bisogno e la cui invalidità possa essere ridotta mediante idoneo trattamento di riabilitazione.

Col citato provvedimento legislativo sono state così estese a favore dei motulesi e neurolesi fino all'età di 15 anni le disposizioni delle leggi 10 giugno 1940, n. 932, e 10 aprile 1954, n. 218, concernenti rispettivamente la assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta e degli infermi poveri recuperabili affetti da paralisi spastiche infantili (discinetici) e da lussazione congenita dell'anca.

L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1966, n. 625, prevede che, ai fini

dell'assistenza degli infermi affetti da motulesioni e neurolesioni, il Ministero della sanità ha facoltà di stipulare convenzioni con cliniche universitarie, con ospedali, con l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili e con enti pubblici o privati che gestiscano appositi centri di recupero.

Poichè in Italia gli istituti di qualificazione esistenti sono appena sufficienti per l'assistenza agli invalidi del lavoro e di guerra, il Ministero della sanità, con circolare n. 34 del 20 febbraio 1967, invitò i medici provinciali a stimolare da parte di Enti locali — ospedali, istituti di riabilitazione gestiti da Enti pubblici, ecc. — la istituzione di Centri per l'assistenza sanitaria e specifica mirante alla riabilitazione dei motulesi e neurolesi (focomelici, distrofici muscolari, paraplegici, emiplegici, eccetera).

In esito a tale iniziativa sono pervenute al suddetto Ministero numerose istanze per l'istituzione di Centri, ma tutti gli enti interessati hanno chiesto il concorso di un contributo ministeriale per la costruzione, per

la trasformazione di Centri già esistenti e per l'acquisto di attrezzature.

Pertanto, il Ministero della sanità, in sede di previsione di iscrizione in bilancio dei nuovi capitoli di spesa, previsti dall'articolo 12 della legge 6 agosto 1966, n. 625, ha proposto di suddividere la somma di lire 3 miliardi 850.000.000, prevista dal primo comma del predetto articolo 12, in due capitoli: uno di lire 3.200.000.000 da destinare al rimborso delle rette e forniture di protesi e sussidi terapeutici per la riabilitazione dei motulesi e neurolesi ed uno di lire 650.000.000 per la concessione di contributi e sussidi per incentivare la istituzione di Centri di riabilitazione, praticamente inesistenti in Italia.

Il Ministero del tesoro, con nota n. 164580 Div. XIV/A del 4 febbraio 1967, nel comunicare la variazione introdotta negli stati di previsione del Ministero della sanità, ha fatto presente che non era stato possibile assecondare la proposta fatta, di destinare parte della autorizzazione di spesa per la concessione di contributi, in quanto la legge 6 agosto 1966, n. 625, non prevede tale forma di intervento.

È utile precisare che, nel proporre la destinazione di parte dell'autorizzazione di spesa per la concessione di contributi, il Ministero della sanità aveva seguito quanto già viene operato in applicazione delle leggi 10 giugno 1940, n. 932, e 10 aprile 1954, n. 218, sopra richiamate.

Infatti anche queste due leggi non prevedono esplicitamente nel loro contenuto di destinare parte dell'autorizzazione di spesa per la concessione di contributi, eppure in sede di previsione di bilancio ogni anno è stato possibile destinare una parte dei fondi per l'erogazione di sussidi e contributi destinati ad incentivare l'istituzione di nuovi Centri o a migliorare quelli già esistenti.

Da quanto fin qui esposto può facilmente desumersi che la restrittiva interpretazione del Ministero del tesoro, impedendo la concessione di contributi per incentivare le iniziative degli Enti su cennati, finirà per rendere inoperante le provvidenze previste dal-

la legge 6 agosto 1966, n. 625, più volte richiamata.

Ed infatti la maggior parte dei fondi stanziati per l'assistenza sanitaria specifica in favore dei motulesi e neurolesi, prevista dall'articolo 12 della legge in parola e già iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per gli esercizi 1966, 1967 e 1968, risulta quasi del tutto inutilizzata per mancanza di appositi Centri di recupero cui poter avviare i mutilati e invalidi civili appartenenti alle categorie dei motulesi e neurolesi.

Per ovviare a tale situazione, che, a causa dell'assoluta mancanza di idonei Istituti di riabilitazione, impedisce la concreta e sostanziale attuazione delle provvidenze a favore degli invalidi civili, si reputa indispensabile l'integrazione dell'articolo 12 della legge di cui trattasi, con l'inserimento tra il primo e il secondo comma di apposita disposizione che consenta al Ministero della sanità la facoltà, nella misura del 20 per cento della spesa interamente autorizzata, di concedere contributi e sussidi per favorire la costruzione, l'adattamento, l'impianto e il miglioramento di attrezzature di Centri di riabilitazione per motulesi e neurolesi.

Sarebbe altresì opportuno che tale facoltà estendesse la concessione di contributi e sussidi per la formazione di personale medico e paramedico specializzato e per stimolare lo studio delle malattie specie a carattere congenito o progressivo, cause di motulesioni o neurolesioni.

Onorevoli senatori, per le considerazioni innanzi esposte, appare evidente la necessità, nonchè l'urgenza di integrare l'articolo 12 della legge 6 agosto 1966, n. 625, con l'apposita disposizione contenuta nella proposta sotto formulata allo scopo di rendere operante la legge stessa i cui stanziamenti previsti dall'articolo 12 sopra richiamato sono rimasti a tutt'oggi pressochè privi di utilizzazione.

Si confida, pertanto, acchè il presente disegno di legge sia sollecitamente esaminato ed approvato.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

All'articolo 12 della legge 6 agosto 1966, n. 625, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Il Ministero della sanità, nei limiti di spesa previsti dal comma precedente e nella misura non superiore al 20 per cento, ha facoltà di concedere contributi e sussidi per favorire la costruzione, l'adattamento, l'impianto ed il miglioramento di attrezzature dei Centri di riabilitazione per motulesi e neurolesi. Ha facoltà, altresì, di concedere contributi e sussidi per la formazione di personale medico e paramedico specializzato e per stimolare lo studio delle malattie specie a carattere congenito o progressivo, causa di motulesioni e neurolesioni ».